



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Siciliana

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 17 DEL 13/07/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. R. N. 7/1992, DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN RAPPORTO A LINEE STRATEGICHE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

CHE le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

CHE rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 14, l.r. 7/1992 come modificato dall'alt. 41 della LR. n. 26/1993, dall'alt. 4 della LR. n. 38/1994, dall'alt. 6 della LR. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della LR. n. 6/1997) che testualmente recita:” *Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.*

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. *Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.*

5. *Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.*”

DATO ATTO:

che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco;
- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornirne ampia motivazione;

che tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

ATTESO che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatiche in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo con particolare riferimento ai seguenti obiettivi individuati dal programma di Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute ne documenti di programmazione comunitari e nazionali:

1. Programmazione manutentiva degli impianti pubblici di pubblica illuminazione, rete idrica, rete fognaria e stazioni di sollevamento, manutenzione stradale ed edifici comunali;
2. Programmazione connessa alle politiche in materia di sistema spiaggia/mare per il tramite di un piano d'azione per la risoluzione della problematica del fenomeno di erosione, attraverso studi scientifici e una progettualità che punti ad interventi efficaci, anche attraverso l'utilizzo di Fondi Strutturali Europei, valorizzazione della spiaggia di Baia S. Margherita ed attivazione di procedure che puntino a risolvere tempestivamente le problematiche conseguenti all'eventuale spiaggiamento di Posidonia durante la stagione primaverile/estiva nelle spiagge di San Vito e Baia Santa Margherita (attraverso autorizzazioni permanenti);
3. Programmazione in materia di igiene ed ambiente, urbanistica e lavori pubblici con valorizzazione dei percorsi turistici con l'istituzione di un centro polisportivo per le attività "Outdoor" in partenariato con il CONI (per la pratica dell'arrampicata, parapendio, kayak, equitazione, trekking, MTB, trail running, ecc.) a servizio delle aree dello Zingaro, Baia S. Margherita, Riserva di Cofano e montagne di Castelluzzo/Biro;
4. Programmazione in ordine allo sviluppo delle linee guida in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione;
5. Programmazione utile al raggiungimento della corretta stima di mercato degli immobili comunali avviati o da avviare ad alienazione con recupero di risorse economiche da reinvestire in progettazione e servizi;

Che quale precipitato applicativo tale attività potrà esplicarsi in rapporto a tali ambiti di intervento:

- Consulenza e supporto tecnico/specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali a carattere tecnico;
- Ulteriore consulenza e supporto tecnico/specialistico nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti l'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e dei servizi tecnici con definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento;
- Supporto specialistico per la definizione, delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato;
- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

CHE i profili programmatori sono ampiamente esplicitati oltre che nel programma di mandato nella sezione strategica del Dup e nella delibera consiliare n.7 del 21.04.2020;

VALUTATO come secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

Che difatti secondo il sedimentato orientamento giuscontabile: *nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale.*

Che le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco;

Che le attività, competenze e funzioni di quest'ultimo trovano infatti regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni. *Nell'ambito della prerogativa attribuita dalla legislazione della Regione Siciliana, il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrative-burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione*

numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr **Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR**);

Che difatti la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini; che in tale prospettiva ed in altri termini, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

Che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente locale) deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26 del 1993, dall'art. 4 della legge n. 38 del 1994, dall'art. 6 della legge n. 41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6 del 1997: il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza che non sono soggetti a parametrizzazione numerica dal momento che la normativa siciliana in esame si correla all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo comunale (la legislazione statale che seguirà tale percorso, dopo tempo, non contiene analoga previsione) offrendogli un peculiare supporto tecnico, accanto a quello politico-amministrativo della giunta comunale, onde la precisa scelta del legislatore di parametrare il numero degli esperti a quello della popolazione, analogamente a quanto avviene per la composizione della giunta, con il fine di compendiare la "squadra" del sindaco con uno staff tecnico che lo supporti per il conseguimento degli obiettivi programmatici sui quali ha conseguito l'elezione da parte dei cittadini ed ai quali risponde direttamente) gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

Che pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia.

Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa

speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti

RILEVATO

che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

che, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ebbe a ritenere "che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010", ha comunque sottolineato che tale conclusione - salva ed impregiudicata restando la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia - si giustifica esclusivamente sulla scorta delle "caratteristiche necessarie delle leggi statali che fissano limiti alla spesa pubblica affinché possano applicarsi anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le componenti della Repubblica di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica" ribadendo che il citato affidamento dell'incarico di esperto non è assimilabile a quelli di studio o di ricerca ovvero di consulenza indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, con conseguente inapplicabilità di tale normativa restrittiva alle previsioni in esame". (Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

CHE la sentenza **della Corte Costituzionale n. 139 del 2012**, ebbe ad affermare che i vincoli imposti dal legislatore nazionale all'autonomia di spesa degli enti hanno, comunque, carattere di disciplina di principio e possono essere considerati rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali qualora stabiliscano un limite complessivo della spesa così da lasciare agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Gli enti territoriali diversi dallo Stato, dunque, sono soggetti al vincolo dell'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, potendo modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6 entro i limiti del vincolo complessivo (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2011).

CONSIDERATO

CHE ricorreva l'ammontare utilizzabile con riferimento all'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 e che alla luce del confronto con la spesa del 2009 viene preso oggi in considerazione come mero parametro di riferimento sul quale modulare i compensi quale sintesi contemporanea tra le prestazioni professionali richieste ed adeguatezza secondo il principio

del giusto compenso che sottende alla disciplina civilistica degli incarichi professionali in termini di equilibrio sinallagmatico;

CHE difatti l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 rubricata **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti**, ha statuito che «. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

CHE, in altri termini, sono stati soppressi seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità-rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggio-esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011),(omissis);

CHE pertanto è venuto meno, per quel che in questa sede interessa, il vincolo di cui all'art 6 comma 7, del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi possa essere conferito all'Ing. Coppola Vincenzo nato a Erice il 27/06/1975 C.F. CPPVCN75H27D423L ed ivi residente in via Rocco Fodale n. 18 il quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO ATTO che:

- l'apporto dell'incaricando nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche delineate

- il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto, giusto protocollo 11427 del 09/07/2020;

ATTESTATO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte dell'ing. Coppola Vincenzo, agli atti dell'ente, nella quale sono contenute le dichiarazioni, giusto prot.n. 11452 del 09/08/2020;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo lordo onnicomprensivo su base annua (€ 24.000);
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sub lett. "A" corredato della documentazione di cui all'allegato sub lett. "B", per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza stabilita, è da intendersi convenuto dalle due parti;

VISTA la dichiarazione di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (All. su lett. "B");

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, per anni 1, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO il disciplinare di incarico predisposto (All."A") ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. CONFERIRE all'Ing. Coppola Vincenzo, nato a Erice il 27/06/1975, C.F. CPPVCN75H27D423L ed ivi residente in via Rocco Fodale n. 18 l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse ai profili programmatori di cui in narrativa secondo le

modalità, condizioni termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso alle seguenti condizioni:

- *a titolo oneroso*, per un compenso annuale lordo di € 24.000 annuo onnicomprensivo;

3. DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.

4. INCARICARE il Responsabile del Settore I al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.

5 PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti,

6. STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

7. NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza.

8. DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".

Il Sindaco
Prof. Giuseppe Peraino